



## Presentazione

### **La Camera Arbitrale del Piemonte.**

La Camera Arbitrale del Piemonte è un'**associazione** di diritto privato delle **sette camere di commercio piemontesi**, operante all'interno di **Unioncamere Piemonte** da oltre 20 anni, con lo scopo di gestire le procedure di arbitrato c.d. amministrato - ai sensi del Regolamento arbitrale -, per gestire liti di impresa nei settori commerciale e societario, anche internazionali.

Opera in sinergia con gli Ordini Professionali piemontesi di Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti anche per diffondere la cultura dell'arbitrato tra professionisti ed imprese.

Nel Febbraio 2014 è stata sottoscritta una **Convenzione** tra la Camera Arbitrale, Unioncamere Piemonte e tutti gli Ordini Professionali piemontesi di Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti al fine di valorizzare la loro stretta sinergia per promuovere la diffusione dell'arbitrato amministrato.

La Camera Arbitrale del Piemonte è un modello unico in Italia di **sinergia operativa con tutti gli Ordini delle tre categorie professionali piemontesi** di riferimento.

In particolare, gli Ordini Professionali contattati dalla Segreteria della Camera Arbitrale in occasione di domande di arbitrato amministrato provenienti dal territorio, possono indicare fino a tre candidati (esclusi i Presidenti degli Ordini) ritenuti idonei ad essere eventualmente nominati Arbitri dalla Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale.

Il dibattito della Giunta Esecutiva volto alla nomina dell'Organo Arbitrale ha ad oggetto esclusivo tali designazioni, salvo eccezionali ragioni di diversa opportunità.



Il Regolamento vieta ai membri della Giunta Esecutiva ed ai loro associati/collaboratori di studio e/o ai componenti degli organi delle Camere di commercio aderenti e dell'Unioncamere Piemonte, di assumere incarichi di Arbitro (con nomina da parte della Camera Arbitrale del Piemonte) nelle procedure amministrative.

Nella **Giunta Esecutiva** della Camera Arbitrale, competente ad effettuare le nomine dell'Organi Arbitrale, siedono i 9 membri rappresentanti delle tre categorie professionali degli Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti del Piemonte e del sistema camerale piemontese.

I membri del **Consiglio** della Camera Arbitrale del Piemonte (6 su 20) sono designati dagli Ordini professionali di Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti di Torino e dalle loro rappresentanze Regionali (in ragione di due per ciascuna delle tre categorie professionali indicate) e quindi nominati da Unioncamere Piemonte alla luce di apposita Convenzione.

\*\*\* \*\*

Nel corso del 2016 sono stati gestiti **49 fascicoli arbitrali** di cui:


- **7** istanze di nomina di organi arbitrali in procedure ad hoc, delle quali 2 di competenza della Camera Arbitrale del Piemonte e 5 di competenza delle Camere di commercio (3 TO, 1 CN, 1 VC);
- **42** procedure arbitrali ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, delle quali
  - 21 procedure (radicate in anni precedenti) chiuse nel 2016
  - 3 (radicate in anni precedenti) ancora aperte al 31/12/2016
  - 18 depositate nel corso del 2016 (con un valore di Euro 7.308.000,00).

Nel **2016** le nuove procedure arbitrali amministrative in Piemonte sono state


- per il 61% di tipo societario ed in materia di patti parasociali,
- per il 39% in materia commerciale (di cui 11% appalto, 11% immobiliare, 17% affitto/cessione d'azienda).

Il 55% delle procedure sono state di tipo **Ordinario**, il 45% di tipo **Rapido** ai sensi del Regolamento.


### Settori



### Tipologia



## Territori di provenienza



\*\*\* \*\*

L'**Arbitrato Rapido**, in particolare, è un tratto caratteristico del servizio di arbitrato reso dalla Camera Arbitrale del Piemonte per liti **non superiori ad Euro 150.000,00**. E' un arbitrato rituale monocratico, con trattazione orale che si svolge, dopo lo scambio degli atti introduttivi (domanda di arbitrato e risposta), **tendenzialmente in un'unica udienza** (salvo eccezionali esigenze istruttorie) alla presenza delle parti e dei rispettivi difensori.

**A pena di decadenza**, gli atti introduttivi devono essere completi di tutto il perimetro istruttorio e di merito; l'Arbitro Unico ha il potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per l'accertamento dei fatti di causa; l'eventuale audizione testimoniale è registrata, per favorire la celerità della procedura che prevede il deposito del **lodo entro 30 giorni dall'udienza di discussione**.

Le parti di comune accordo possono, ove lo ritengano alla luce della complessità della causa, escludere l'applicazione della procedura di arbitrato rapido - al più tardi alla prima udienza di procedura - in favore della procedura di arbitrato Ordinario ai sensi del Regolamento.



I costi della procedura sono contenuti e definiti in un Tariffario con quattro scaglioni di valore di riferimento.

\*\*\* \*\*

Ai sensi del Regolamento, le cause arbitrali di un valore superiore ad Euro 150.000,00 sono disciplinate secondo il modello dell'arbitrato **Ordinario**, con Arbitro Unico o Collegio Arbitrale: è una procedura rituale che viene definita con **lodo entro 180 giorni dalla prima udienza**, salvo proroghe.

L'Organo Arbitrale fissa le udienze per acquisire ogni elemento istruttorio e sentire le parti ed i testimoni. Chiusa l'istruttoria, l'Organo Arbitrale invita le parti a presentare memorie e può fissare un'udienza per la discussione orale della causa.

\*\*\* \*\* \*

Il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte offre – **in via residuale** - alle parti la possibilità di attivare un arbitrato (Rapido o Ordinario) attraverso una **particolare figura di compromesso**.

Se la clausola arbitrale *ad hoc* fosse, ad avviso della parte attrice,

- (i) **non adeguata alla specifica controversia** (es.: previsione di un Collegio Arbitrale, ove la causa sia di modesto valore; oppure previsione di un arbitrato con lodo irrituale ove le parti desiderino invece un lodo rituale); o
- (ii) **patologica; o**
- (iii) **ambigua,**

può ricorrere all'istituto previsto dall'**art. 1.2 del Regolamento**.

Ai sensi di tale disciplina, la parte attrice può chiedere alla Camera Arbitrale del Piemonte di verificare se la controparte accetti di sottoporre la controversia (definita in apposito atto di domanda di arbitrato) all'arbitrato amministrato ai sensi del Regolamento ( e del Tariffario).

Parte attrice dovrà **precisare per iscritto alla Camera Arbitrale gli eventuali correttivi alla convenzione d'arbitrato ad hoc** (per es.: arbitrato rituale amministrato Rapido con Arbitro Unico in luogo dell'*ad hoc* con Collegio; oppure arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale in luogo dell'*ad hoc* irrituale; ... ).



La Segreteria provvederà quindi a comunicare tale domanda con l'allegato fascicolo documenti a parte convenuta, invitandola ad aderire alla proposta di arbitrato entro i successivi 30 giorni (termine prorogabile di ulteriori trenta giorni con l'assenso di parte attrice). Con tale comunicazione, la Segreteria **precisa i vantaggi in termini di tempi e costi dell'eventuale adesione** della parte convenuta.

Decorsi i termini, la Segreteria comunica a parte attrice l'esito (con l'attivazione dell'arbitrato, se positivo).

\*\*\* \*\*

#### **Clausola per arbitrato amministrato (rapido o ordinario) commerciale**

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.

*NOTA Il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Le parti possono modificare la clausola proposta prevedendo che l'arbitrato ordinario sia di equità o che l'arbitrato rapido sia di diritto, salvi i limiti di legge. Il Regolamento prevede che la procedura di arbitrato rapido si applichi a controversie il cui valore non ecceda i 150.000,00 euro; le parti possono prevedere sia l'arbitrato rapido per controversie di valore superiore, sia l'arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore. Si ricorda che, in presenza di un consumatore, è necessario che la clausola compromissoria sia oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 33 lett. t e 34.4 del Codice del consumo, D.Lgs. 206 del 6/9/2005 e s.m.i.).*

#### **Clausola arbitrale societaria (per statuti societari)**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido, in conformità con il suddetto Regolamento.

*NOTA Il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Anche per l'arbitrato societario, le parti possono prevedere nella clausola che l'arbitrato si svolga secondo la procedura di arbitrato rapido anche per controversie di valore superiore ai 150.000,00 euro, o di arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore.*